

Prot. 27512 del 23/3/2023



**CITTÀ
 DI ANDRIA**

Num. Ord. Del Giorno

li,

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
 DI CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: Annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a mille euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Esercizio dell'opzione di non applicazione della misura di stralcio ai sensi dell'art. 1, comma 229, della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 come modificato dall'art. 3-bis del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla l. 24 febbraio 2023, n. 14 (in g.u. 27/02/2023, n. 49).

Fogli aggiunti n. _____

Raffaella Lorenza

Il Responsabile del Settore

[Signature]

L'Assessore

SETTORE TRIBUTI

La proposta è pervenuta il _____

Alla proposta sono allegati i seguenti documenti:

La presente proposta viene trasmessa alla _____ commissione Consiliare Permanente il _____, ai sensi del Vigente Regolamento

La _____ Commissione Consiliare Permanente il _____ ha espresso il parere:

La deliberazione diviene esecutiva

a) Decorso l'undicesimo giorno dalla sua pubblicazione il cui periodo va dal _____ al _____

b) Immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.to L. vo 267/2000

Sulla proposta di cui innanzi è stata adottata la deliberazione di Consiglio Comunale n° _____ in data _____ ore _____

Assenti:

IL SEGRETARIO GENERALE

CONSEGNA COPIE DELIBERE

All'ufficio _____ il _____ per ricevuta _____

All'ufficio _____ il _____ per ricevuta _____

All'ufficio _____ il _____ per ricevuta _____

All'ufficio _____ il _____ per ricevuta _____

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

- che la L. 29 dicembre 2022, n. 197, recante *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*, definisce una serie di misure di definizione agevolata e di stralcio dei carichi iscritti a ruolo di ampia portata, comprendente i ruoli affidati agli agenti della riscossione dai comuni fin dall'anno 2000;
- che le disposizioni comprese nei commi 222-229 dell'articolo 1 della medesima legge disciplinano la misura di annullamento automatico dei debiti fino a mille euro e che, in particolare, il comma 222 (nella versione originaria) così dispone: *“Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali”*;
- che le disposizioni del comma 227 (nella versione originaria) declinano la misura dello stralcio in forma parziale per gli enti diversi dalle amministrazioni statali e dalle agenzie fiscali stabilendo che *“relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti.”*;
- che le disposizioni del comma 228, relativamente alle sanzioni amministrative degli enti diversi dalle amministrazioni statali e dalle agenzie fiscali, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, stabiliscono che *“le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico di cui al*

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico di cui al comma 222 non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute.”;

VISTO il comma 229 dell'articolo 1 della medesima legge (nella versione originaria), che riconosce ai comuni la facoltà di neutralizzare l'applicazione dello stralcio con provvedimento da adottare entro il 31 gennaio 2023 e che testualmente recita: *“Gli enti creditori di cui al comma 227 possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.”;*

Visto l'art. 3-bis del dl 198/2022, c.d. decreto milleproroghe, che, tra l'altro, modificando il comma 229 dell'art. 1 della l. 197 del 29/12/2022, ha rivisitato le scadenze dello stralcio delle cartelle di importo fino a mille euro spostando in avanti il termine entro il quale i comuni possono decidere di non applicare lo stralcio parziale o applicare quello totale, ma anche la data effettiva di annullamento dei debiti; si passa rispettivamente dal 31 gennaio al 31 marzo, e dal 31 marzo al 30 aprile,

si riporta il testo dell'articolo in parola:

art. 3-bis del DL 198/2022

(((Proroga della facoltà di annullamento automatico dei debiti inferiori a 1.000 euro per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali).))

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 205 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici”;

b) ai commi 206 e 213, le parole: “da 186 a 205” sono sostituite dalle seguenti: “da 186 a 204”;

c) dopo il comma 221 e' inserito il seguente:

“221-bis. Ciascun ente territoriale puo' stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 206 a 221 alle controversie in cui e' parte il medesimo ente o un suo ente strumentale, in alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 204. I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,

all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici";

d) al comma 222, le parole: "31 marzo 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2023" e le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2023";

e) dopo il comma 229 sono inseriti i seguenti:

"229-bis. Gli enti creditori indicati dal comma 227 che, alla data del 31 gennaio 2023, non hanno adottato il provvedimento di cui al comma 229, possono adottarlo entro il 31 marzo 2023, ovvero, entro la medesima data, possono adottare, nelle forme previste dallo stesso comma 229, un provvedimento con il quale, fermo quanto disposto dal comma 226, stabiliscono l'integrale applicazione delle disposizioni di cui al comma 222 ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi da essi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Il provvedimento è pubblicato nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e comunicato, entro il 31 marzo 2023, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro il 10 marzo 2023. I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici.

229-ter. Fino alla data del 30 aprile 2023 è sospesa la riscossione dei debiti di cui al comma 229-bis.

229-quater. Fermo restando quanto disposto dal comma 225, in caso di adozione del provvedimento che dispone l'integrale applicazione delle disposizioni di cui al comma 222, previsto dal comma 229-bis, per il rimborso delle spese di cui al comma 224, relative alle quote annullate ai sensi dello stesso comma 229-bis, l'agente della riscossione presenta, entro il 30 settembre 2023, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2022 e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta all'ente creditore. Il rimborso è effettuato, a decorrere dal 20 dicembre 2023, in dieci rate annuali, con onere a carico dell'ente creditore. Restano salve, relativamente alle spese maturate negli anni 2000-2013 per le procedure poste in essere dall'agente della riscossione per conto dei comuni, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 685, della legge 23 dicembre 2014, n. 190";

f) al comma 230, le parole: "31 marzo 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2023".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in euro 860.000 per l'anno 2023, euro 130.000 per l'anno 2024, euro 30.000 per l'anno 2025, euro 40.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, euro 20.000 per l'anno 2028 ed euro 10.000 per l'anno 2029, che aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 24,5 milioni di euro per l'anno 2023, 7,5 milioni di euro per l'anno 2024, 4,1 milioni di euro per l'anno 2025, 5,7 milioni di euro per l'anno 2026, 7 milioni di euro per l'anno 2027, 8,8 milioni di euro per l'anno 2028, 6,8 milioni di euro per l'anno 2029, 4,8 milioni di euro per l'anno 2030, 4,1 milioni di euro per l'anno 2031 e 3,5 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede, quanto a euro 860.000 per l'anno 2023, euro 130.000 per l'anno 2024, euro 30.000 per l'anno 2025, euro 40.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, euro 20.000 per l'anno 2028 ed euro 10.000 per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 23,64 milioni di euro per l'anno 2023, 7,37 milioni di euro per l'anno 2024, 4,07 milioni di euro per l'anno 2025, 5,66 milioni di euro per l'anno 2026, 6,96 milioni di euro per l'anno 2027, 8,78 milioni di euro per l'anno 2028, 6,79 milioni di euro per l'anno 2029, 4,8 milioni di euro per l'anno 2030, 4,1 milioni di euro per l'anno 2031 e 3,5 milioni di euro per l'anno 2032, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.)

PRECISATO che per agenti della riscossione, a cui sono stati affidati i carichi dall'anno 2000 e per i quali i commi 222-229 della legge di bilancio n°197/2022 prevedono la definizione agevolata e lo stralcio, si intende l'agente nazionale della riscossione (attualmente Agenzia delle Entrate - Riscossione) e non i soggetti di cui all'art. 52 comma 5 lettera b) del D. Lgs. N° 446/97;

CONSIDERATO

- che dalle risultanze contabili disponibili nell'area riservata dell'agente della riscossione "Agenzia delle Entrate – Riscossione", emerge che il Comune di Andria presenta dei carichi iscritti a ruolo nel periodo oggetto di stralcio, potenzialmente soggetti all'annullamento parziale;
- che l'ente **non intende applicare** la suddetta misura relativamente ai propri carichi affidati agli agenti della riscossione in considerazione del potenziale impatto negativo che potrebbe produrre sulle risultanze di incasso annullando titoli non ancora prescritti, ricompresi nelle procedure coattive di riscossione tuttora in corso nei confronti dei debitori che non hanno proceduto al versamento di quanto dovuto, fino a neutralizzare ogni possibilità di incasso;
- che ulteriormente la suddetta misura determinerebbe un pregiudizio agli equilibri finanziari dell'Ente ed effetti negativi sul risultato di amministrazione;
- che l'adesione alla misura prevista dalla legge 197/2022 produrrebbe anche l'effetto di discriminare i contribuenti che hanno già versato gli importi dovuti comprensivi di sanzioni e interessi, determinando una lesione del principio di uguaglianza tra cittadini ed equità nell'imposizione tributaria;

RITENUTO di inibire la procedura automatica disciplinata dai sopra descritti commi 227 e 228 dell'articolo 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, avvalendosi della facoltà prevista dal comma 229 della medesima norma, al fine di neutralizzare i potenziali effetti negativi che potrebbe produrre la misura di stralcio parziale;

VISTO l'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare generale degli enti locali in materia di entrate;

VISTI:

- l'articolo 151 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 1, comma 775, della L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale differisce al 30 aprile 2023 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, ai sensi dell'art. 151, comma 1, sopra richiamato;

RICHIAMATO altresì l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, il quale stabilisce che: *“a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.”* ;

ACQUISITO il parere favorevole, espresso dai Dirigenti del Settore interessati dalla normativa di qua, in particolare Tributi, Polizia Locale, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopracitata disposizione di Legge;

DATO ATTO sentito l'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7), del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che conferma il parere favorevole espresso in occasione della prima presentazione in Consiglio della presente proposta;

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di avvalersi della facoltà prevista dal comma 229 dell'articolo 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197 (come modificato dall'art. 3-bis del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla l. 24 febbraio 2023, n. 14 - in g.u. 27/02/2023, n. 49) di non applicare le disposizioni del comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228 dell'articolo 1 della Legge 197/2022, relative allo stralcio parziale dei debiti fino a mille euro iscritti in carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015;
3. di disporre che il presente provvedimento venga comunicato entro il 31 marzo 2023 all'agente della riscossione con le modalità indicate dal medesimo e pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune;
4. di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
5. di procedere alla pubblicazione della presente delibera nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, tenuto conto del termine previsto dal comma 229 dell'art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza nel provvedere;

VISTO l'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con votazione

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

RELAZIONE DELL'UFFICIO

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa prevista dalla legge 197/2022 art 1 comma 229

li,

L'Istruttore Amministrativo
dott. Domenico de Nigris

Il Responsabile del Servizio
dott. Domenico de Nigris

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE NR. ____ – Servizio sulla presente proposta

ai sensi dell'art 49, del D.to L.vo 267/2000

FAVOREVOLE

li, 23.03.2023

Il Dirigente
dott. Raffaele Laforenza

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE NR. ____ – Servizio sulla presente proposta

ai sensi dell'art 49, del D.to L.vo 267/2000

FAVOREVOLE

li, 23.03.2023

Il Dirigente
dott. Francesco Capogna

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE – SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

ai sensi dell'art 49, del D.to L.vo 267/2000

FAVOREVOLE

li, 23/3/2023

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE
ECONOMICO FINANZIARIA
Dott.ssa Grazia CIALDELLA

DECISIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

